

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XIV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 81 del 19 febbraio 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 – ‘Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari’ e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n. 15 – ‘Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.’”

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓	
9 - Donati Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓	
12 - Girolamini Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	✓	
17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
19 - Modena Fiammetta	✓	
20 - Monelli Danilo	✓	
21 - Pacioni Costantino		✓
22 - Ripa Di Meana Carlo		✓
23 - Ronconi Maurizio	✓	
24 - Rosi Maurizio	✓	
25 - Rossi Luciano	✓	
26 - Sebastiani Enrico	✓	
27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
28 - Tippolotti Mauro	✓	
29 - Vinti Stefano	✓	
30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE:

Carlo LIVIANTONI


CONSIGLIERE SEGRETARIO: Pietro LAFFRANCO – Marco FASOLO

ESTENSORE:

Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE:

Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 81 DEL 19.2.2001

LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 – 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari' e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n. 15 – 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.'"

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fasolo, Donati, Finamonti, Sebastiani, Ripa Di Meana, concernente: "Modificazione ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 – 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari.'", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2.11.2000 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 3.11.2000 (ATTO N. 304);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente, illustrata oralmente, ai sensi del comma 7, dell'articolo 20 del Regolamento Interno, dal relatore Consigliere Moreno Finamonti (ATTO N. 304/bis);

VISTE le proposte di emendamento presentate ed approvate;


VISTA la legge regionale 23.1.1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 22.4.1997, n. 15;

VISTA la legge regionale 20.3.2000, n. 21;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



- a) con n. 26 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 - 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari' e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n. 15 - 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.'", composta di numero due articoli nel testo che segue:

Art. 1


(Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D."

2. All'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei



trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.”.


3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

- a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;*
- b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C.”.*

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente



dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi.”.

Art. 2

(Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:

“4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale degli uffici di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica amministrazione, mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, integrato da un'indennità forfetaria, determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quella prevista per i responsabili di sezione.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 è aggiunto il seguente:


“4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento economico accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:

“6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Il relativo trattamento economico:

a) per il dirigente responsabile dell'Ufficio di



supporto del Presidente del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai dirigenti del Consiglio regionale; b) per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se l'incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato dall'indennità forfetaria prevista allo stesso comma.”.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 27 voti favorevoli (è entrato il Presidente della Giunta regionale) espressi all'unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 69 dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
